#### ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Via Dante 16 – 20121 Milano Tel. 02.89.04.31- Fax 02.80.51.733

\_\_\_\_

# ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE – ANCONA – SEZ. I

nel ricorso R.G. n. 690/2014

promosso dal sig. Giovanni Marucci, più altri 39, con gli Avv.ti Stefania Marchese e Oreste Agosto,

- Ricorrenti -

#### contro

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,
- Ministero dello Sviluppo Economico,
- Ministero dell'Interno,
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- Amministrazioni intimate -

#### nonché contro

- Regione Marche, con gli Avv.ti Pasquale De Bellis e Gabriella De Bernardinis;
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche ARPAM;

- Amministrazioni intimate -

## e nei confronti di

- Gas Plus Storage S.r.l., con l'Avv. Maurizio Zoppolato;

- Controinteressata -

### con l'intervento ad adiuvandum

- del Comune di San Benedetto del Tronto, con gli Avv.ti Marina di Concetto e Andrea Principi,
- del Comune di Monteprandone, del Comune di Grottammare, e dei sig.ri Massimo Bartolozzi e Gaspare Crescenzi, con l'Avv. Fabiana Pechini;

- Intervenienti ad adiuvandum -

#### per il preteso annullamento

dei seguenti atti:

del Tronto (AP) rapporto di sicurezza preliminare» (...) e dell'allegata relazione del 27 novembre 2012 redatta dal Gruppo di Lavoro, del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. così come da verbali del 17.10.2012 e del 15.11.2012, pure allegati al verbale della richiamata riunione.

- i. Nota del 08.09.2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali avente ad oggetto «procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 ... comunicazione esiti della verifica» nella parte in cui dichiara completate positivamente le verifiche preliminari di competenza dell'istanza di VIA in questione.
- j. Nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali DVA 2012-0002915 del 08.02.2012, laddove ha concesso la sospensione del procedimento per 45 giorni per consentire alla proponente la presentazione della documentazione mancante.
- k. Parere dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno del 11.10.2011 prot. n. 40104, nella parte in cui si afferma che il SIA presentato è adeguato, il contributo all'inquinamento scarsamente significativo e ritiene conforme alla normativa la documentazione presentata in materia di inquinamento acustico.
- l. Provvedimento non conosciuto con il quale il Mise ha riconosciuto l'idoneità tecnica del giacimento di San Benedetto del Tronto ad essere riconvertito in stoccaggio, con riserva di motivi aggiunti;
- m. Di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.".

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### MEMORIA DIFENSIVA NELL'INTERESSE DI GAS PLUS STORAGE

(per l'udienza pubblica del 21 febbraio 2018)

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Premesse in fatto

1. Gas Plus Storage S.r.l. (di seguito, "Gas Plus" oppure "Società") appartiene al Gruppo Gas Plus S.p.a., quarto produttore Italiano di Gas ed attivo in tutti i principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all'ingrosso che al cliente finale.

\*\*\*

Culturali (doc. 20); le prescrizioni richieste dalla Regione e dal Ministero sono state poi recepite dalla CTVA (doc. 22).

In seguito la medesima Commissione ha approvato il quadro prescrittivo sul monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico elaborato dal Gruppo di Lavoro incaricato (doc. 23).

Anche gli aspetti della sicurezza sono stati oggetto di positiva valutazione con il rilascio del parere positivo sul nulla osta di fattibilità da parte del CTR (v. det. del 18 dicembre 2012, doc. 19).

\*\*\*

5. Dopo quasi quattro anni di approfondita istruttoria, in data 19 aprile 2014 il Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello per i Beni Culturali, ha emanato il Decreto n. 166/2014.

Il provvedimento riconosce la compatibilità ambientale del progetto, dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria sui vari profili rilevanti (geologico, atmosferico, idrico, acustico e di sicurezza) ed indicando una serie di rigorose prescrizioni affinché, sia nella fase di realizzazione che in quella di esercizio, l'impianto rispetti tutti i limiti imposti dalle varie normative di settore, nonché gli ulteriori vincoli individuati in concreto per minimizzarne l'impatto ambientale (doc. 24).

\*\*\*

6. Il Decreto ed i suoi atti presupposti (in particolare, i pareri positivi emanati nel corso del procedimento dai vari Enti interessati) sono stati impugnati innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, oltre che dal sig. Marucci (più altri 39) con il ricorso in epigrafe, anche dal Comune di Monteprandone (r.g.n. 666/2014), dal Comune di San Benedetto (r.g.n. 667/2014), dai sig.ri Bartolozzi, Crescenzi, Vitali e Felicioni (r.g.n. 736/2014).

A seguito della presentazione dei ricorsi, allo stato il progetto risulta ancora fermo al decreto VIA.

\*\*\*

7. Con i Decreti Presidenziali n. 252/2016, n. 40 e n. 41/2017 i ricorsi r.g. 666/2014, 667/2014 e 736/2014 sono stati dichiarati perenti.

L'unico giudizio ancora pendente è quello in epigrafe.

Il progetto prevede anche la realizzazione delle <u>indispensabili opere di collegamento</u> tra l'impianto di stoccaggio e la rete nazionale di distribuzione del gas gestita da <u>SNAM</u>.

Il dato risulta in modo inequivocabile da tutta la documentazione progettuale; a titolo esemplificativo, nella sintesi non tecnica allegata all'istanza di VIA (dec. 2D) è riportato:

- "le principali attività previste per la costruzione della Centrale di stoccaggio di S. Benedetto sono: (...) posa in opera di una linea del metano per la connessione della Centrale di stoccaggio alla rete di alta pressione di Snam Rete Gas" (pt. 3, pag. 13);
- "l'impianto di stoccaggio sarà collegato con una nuova condotta di diametro DN 16" al gasdotto nazionale "Ravenna Linea metano Chieti" (DN 26"). Il punto di connessione alla linea Snam Rete gas sarà identificato in una piccola camera situata in prossimità del gasdotto nazionale".

L'esistenza di tale collegamento risulta essenziale al funzionamento ed all'utilità stessa dell'impianto di stoccaggio, mediante il quale il gas naturale viene:

- prelevato dai campi di stoccaggio per essere immesso nella rete nazionale (quando i consumi sono elevati);
- stoccato nel giacimento per formare una "riserva" (nei periodi di domanda non particolarmente intensa);
- di nuovo reintrodotto nella medesima rete nazionale nella successiva stagione invernale, o comunque in qualsiasi caso di interruzione o riduzione delle linee di approvvigionamento.

Come è evidente, tutte queste operazioni sono possibili soltanto se l'impianto è dotato di uno specifico collegamento al gasdotto nazionale, in modo da creare una specifica rete infrastrutturale di trasporto nelle diverse fasi connesse alle procedure di stoccaggio.

Ebbene, l'esistenza di opere di collegamento al gasdotto esistente rende applicabile l'art. 135, co. 1, lett. f), c.p.a., ai sensi del quale al TAR Lazio risulta attribuita la competenza funzionale per le controversie "relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti".

Poggiofiorito (CH), anch'esso caratterizzato dalla medesima opera di collegamento della centrale con la rete di distribuzione nazionale.

Con l'ordinanza n. 3199 del 24 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha giudicato "che le opere di collegamento previste nel progetto ... sono relative ad infrastrutture di trasporto, atteso che l'opera che collegherà l'impianto di stoccaggio al gasdotto è finalizzata a consentire il transito del gas naturale da e verso la rete"; e concluso che ciò "vale a radicare la competenza funzionale del T.a.r. Lazio ai sensi dell'art. 135, lett. f), c.p.a., che fa espresso riferimento ai provvedimenti aventi ad oggetto opere relative ad «infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere» nella «rete costituita da gasdotti collegati agli stoccaggi»".

La competenza del TAR Lazio discende anche dai criteri generali di riparto stabiliti dall'art. 13 c.p.a..

Nella fattispecie risultano integrati: <u>sia</u> il criterio della sede dell'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (Ministero dell'Ambiente), ossia un'Amministrazione statale; <u>sia</u> quello dell'efficacia dell'atto, avente effetti non limitati all'ambito territoriale della Regione nella quale l'impianto in progetto risulta localizzato.

Sotto il secondo aspetto, occorre infatti considerare che:

- proprio in ragione del <u>carattere "ultraregionale" del progetto</u>, con nota del 23 marzo 2012, <u>il Ministero ha chiesto a Gas Plus di depositare la documentazione relativa alla procedura di VIA anche presso la Regione Abruzzo</u>, la Provincia di Teramo ed ai Comuni di Martinsicuro e Colonnella (TE) (doc. 15);
- l'attività di stoccaggio ha valenza strategica nazionale, come espressamente confermato dall'art. 37 del D.L. 133/2014, ai sensi del quale "gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale";
- con riferimento agli impianti di stoccaggio, il D.Lgs. 152/2006 ha attribuito la competenza in materia di VIA al Ministero (cfr. art. 7, co. 3, e All. II, pt. 17),

Come è evidente, e come d'altronde ammesso dallo stesso Ente, tali aspetti (seppur nella loro integrale infondatezza) avrebbero legittimato la proposizione di autonomo

\*\*\*

ricorso.

Ferme le eccezioni che precedono, il ricorso, affidato a motivi in parte "procedurali"

ed in parte "tecnici", appare comunque integralmente infondato nel merito. Con particolare riguardo alle censure "tecniche", prima ancora che infondato, il ricorso si appalesa addirittura inammissibile: come si vedrà nel proseguo della trattazione, il ricorrenti si limitano a riproporre le osservazioni svolte dagli interessati nel corso della procedura di VIA (principalmente, quelle del Comuni di S. Benedetto e Monteprandone), omettendo però qualsivoglia specifica indicazione su quali sarebbero i profili di inattendibilità tecnica delle valutazioni svolte dall'Amministrazione bero i profili di inattendibilità tecnica delle valutazioni svolte dall'Amministrazione

procedente e dalle altre con competenza sull'esame del progetto.

Così facendo, tuttavia, il ricorso risulta diretto a censurare la compatibilità dell'intervento sotto il profilo strettamente tecnico, pur in assenza di dedotti profili di inattendibilità delle valutazioni effettuate dalle Amministrazioni coinvolte, e quindi esorbitando i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità.

\*\*\* \*\*\*

## 4. MOTIVI DI RICORSO ATTINENTI AD ASPETTI PROCEDURALI

4.1. Sulla pretesa violazione dei termini per la conclusione del procedimento di

VIA (1° e 15° motivo di ricorso)
I ricorrenti deducono l'illegittimità del Decreto impugnato per intervenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento di VIA di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (1° motivo); decorso tale termine, secondo controparte il provvedimento finale potrebbe essere emanato solo dal Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del po-

tere sostitutivo attribuitogli dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006. La censura si appalesa innanzitutto inammissibile per difetto di interesse: l'indicazione normativa di termini per la conclusione del procedimento è posta a tutela del principio di speditezza dell'azione amministrativa ed a garanzia della posizione del soggetto che ha presentato l'istanza di VIA; il quale, in caso di inerzia

dell'Amministrazione, può richiedere l'attivazione del potere sostitutivo previsto dalla legge.

In ogni caso, il profilo di illegittimità risulta infondato nel merito.

Come è noto, laddove -come nella fattispecie- <u>manchi una espressa previsione di perentorietà</u>, il decorso del termine massimo di conclusione del procedimento non costituisce motivo di illegittimità, perché non determina affatto la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione.

Come costantemente giudicato, infatti:

- "il termine previsto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ha <u>natura ordinatoria e non perentoria</u>, e pertanto l'inosservanza da parte dell'Amministrazione non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine" (Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964; con specifico riferimento alla procedura di VIA, v., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239);
- "secondo i principi generali, la scadenza del termine (non espressamente definito come perentorio) per l'esercizio di un potere amministrativo non [ne] determina la consumazione" (TAR Umbria, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 323);
- "la consumazione del potere dell'Amministrazione di provvedere può ricollegarsi non già alla mera scadenza del termine, ma al concreto insediamento del commissario ad acta" (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 gennaio 2016, n. 114).

Appare conseguentemente destituita di fondamento l'affermazione secondo cui il Decreto VIA risulterebbe viziato da incompetenza per non essere stato adottato dall'organo titolare del potere sostitutivo.

\*

Neppure sussiste la pretesa violazione dell'art. 23, co. 3, e dell'art. 26, D.Lgs. 152/2006 (15° motivo):

- il termine di cui all'art. 23, co. 3, cit. riguarda la richiesta di integrazioni nel caso di incompletezza dell'istanza di VIA; nella fattispecie, come indicato nella nota del Ministero dell'8 settembre 2010 (doc. 4), l'istanza di Gas Plus è stata ritenuta procedibile proprio perché completa di tutti gli elementi prescritti da tale disposizione;

Diversamente da quanto *ex adverso* affermato (27° motivo), il rappresentante del Comune di Monteprandone non ha partecipato alle riunioni del CTR del 17 ottobre e 15 novembre 2012, non perché non convocato, ma in quanto "ASSENTE" (doc. 19).

Tale circostanza risulta direttamente confermata dal ricorso avversario, laddove si riporta che "è evidente, pertanto, che il territorio interessato riguarda non solo il Comune di San Benedetto, ma anche il Comune di Monteprandone... il Comune di Monteprandone risulta indicato tra i convocati del gruppo di lavoro nel verbale delle sedute del CTR del 15 novembre 2012 e del 17 ottobre 2012" (pag. 42).

Il rappresentante comunale aveva quindi la concreta possibilità di fornire il proprio contributo tecnico e di far valere il punto di vista dell'Ente; se poi ha deciso di non partecipare alle riunioni, tale circostanza non inficia certamente l'esito finale.

Ferma l'infondatezza, la censura appare ancor prima inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti: il motivo relativo alla mancata convocazione del rappresentante comunale sarebbe stato al più deducibile dallo stesso Comune di Monteprandone.

\*

Neppure sussiste la pretesa violazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. 344/1999, in relazione alla convocazione del Geom. Merlonghi quale rappresentante della Provincia di Ascoli alla riunione del CTR del 18 dicembre 2012 (28° motivo).

Secondo quanto prospettato in ricorso, al momento della convocazione, tale soggetto non sarebbe stato "più in forza alla Provincia di Ascoli Piceno", rendendo obbligatoria la convocazione del supplente.

La censura risulta innanzitutto inammissibile:

- per difetto di legittimazione, perché sarebbe semmai la Provincia ad aver titolo a dedurla;
- per difetto di interesse, perché, anche laddove fosse stato convocato il supplente, ed anche ipotizzando che tale soggetto rendesse parere negativo, la riunione del CTR si sarebbe comunque validamente conclusa con l'approvazione del rapporto di sicurezza presentato da Gas Plus.

Sotto questo secondo aspetto, rileva che, in virtù di quanto previsto dall'art. 19, co. 4, 344/1999, "il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei

informazioni disponibili atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente adatti per essere adibiti a stoccaggio. L'Ufficio D1 – Mercato del gas naturale – e l'Ufficio F5 – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia settentrionale e relativo offshore - della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (di seguito: DGERM) in base ai dati ricevuti hanno selezionato alcuni giacimenti in terraferma in fase di avanzata coltivazione"; tra cui, appunto, il sito di San Benedetto (doc. 28)

\*\*\*

## 4.4. Sulla pretesa violazione dell'art. 24, co. 9-bis, del D.Lgs. 152/2006 (5° motivo)

I ricorrenti lamentano che la documentazione integrativa prodotta da Gas Plus nel corso del 2011 avrebbe comportato una modifica sostanziale del progetto originario, con conseguente necessità di effettuare le pubblicazioni a mezzo stampa con l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa.

Risulta pacifico, anche perché non contestato in ricorso, che, oltre alla documentazione relativa al progetto preliminare di sicurezza, Gas Plus ha depositato presso le sedi di tutti gli Enti interessati anche la copia della documentazione integrativa.

I soggetti interessati hanno quindi potuto svolgere tutte le relative osservazioni, oltre che con riguardo ai profili di sicurezza, anche rispetto alle integrazioni progettuali.

In ogni caso, tali integrazioni non costituivano "modifica sostanziale" e non imponevano perciò la ripubblicazione degli avvisi.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. 1-bis), D.Lgs. n. 152/2006, per "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto" si intende "la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente".

Unicamente le modifiche aventi queste caratteristiche sono soggette all'obbligo di pubblicazione. Infatti, "soltanto le modifiche che comportano la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, cui conseguirebbe un peggioramento dell'impatto sull'ambiente, determinano l'obbligo della rinnovazione della VIA" (TAR Lombardia, Sez. III, 13 novembre 2014, n. 2747; v. anche TAR Lombardia, Sez. IV, 6 febbraio 2014, n. 386).

La Società ha prodotto l'elaborato "Studio di Impatto Ambientale - Nota richieste del 17 febbraio 2012", affrontando, e risolvendo, ogni presunto profilo di criticità sollevato nello studio prodotto dai Comuni (doc. 11).

Le osservazioni dei Comuni e le note di riscontro di Gas Plus sono state valutate anche dalla CTVA (v. doc. 17) e dal CTR (v. doc. 19).

Nel Decreto di VIA sono state poi inserite una serie di rigorose prescrizioni a garanzia del rispetto di ogni profilo ambientale (doc. 24).

\*\*\*

# 4.6 Sulla asserita violazione del Programma Energetico Ambientale Regionale - PEAR (6° e 33° motivo)

Il ricorso deduce la pretesa violazione del PEAR vigente al momento di valutazione di compatibilità ambientale, senza minimamente spiegare le ragioni del contrasto tra il progetto ed il piano regionale; pertanto, il motivo appare innanzitutto inammissibile per eccessiva genericità.

La censura risulta comunque infondata nel merito.

Come si evince dal parere reso dalla Regione Marche (doc. 21), "il PEAR [vigente all'epoca della procedura di VIA - n.d.r.] non tratta specificatamente degli stoccaggi del gas in corpo geologico".

D'altro canto, diversamente da quanto *ex adverso* affermato, non assume alcuna rilevanza la nuova versione del PEAR, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 dicembre 2016, quindi <u>solo successivamente alla conclusione della procedura di VIA</u>; la legittimità di un atto amministrativo, come è noto, va valutata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del *tempus regit actum*.

In ogni caso, dall'analisi della nuova versione del PEAR, non si evince alcuna indicazione volta ad escludere la realizzazione di nuove centrali di stoccaggio; al contrario, si dà espressamente atto che il Decreto Interministeriale dell'8 marzo 2013 (avente ad oggetto l'approvazione della "Strategia Energetica Nazionale - SEN") fa espressamente salva la realizzazione di ulteriori progetti (v. par. 2.1.8, pag. 27 PEAR).

\*\*\*

Gas Plus Storage viene indicata Rappresentante Unico dei contitolari per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi" (doc. 25).

Il che risulta pienamente coerente con il fatto che, sempre nell'istanza congiunta, si dà atto che, nell'ambito della *joint venture*, la gestione operativa della concessione è riservata in via esclusiva a Gas Plus, quale soggetto dotato della necessaria competenza e di idonee capacità operative, gestionali e finanziarie.

\*

Sotto quest'ultimo aspetto, appare evidente anche l'infondatezza delle apodittiche affermazioni dei ricorrenti in merito alle problematiche derivanti dal subentro di Gas Plus nelle quote di titolarità dell'istanza di concessione congiunta detenute da GDF International (11°- 22° motivo).

Presunte problematiche che, peraltro, vengono ricavate dai ricorrenti in modo specifico unicamente dal fatto che Gas Plus sarebbe una "semplice srl".

Sennonché, ai sensi del Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011, avente ad oggetto "modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo", tale aspetto risulta assolutamente indifferente; la concessione di stoccaggio di gas naturale è conferita "ai richiedenti che dispongano di capacità tecnica, economica ed organizzativa, come definita all'articolo 4, adeguate ai programmi presentati, e che siano persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o associazione di tali persone, purché con sede legale in Italia o in altri Stati dell'Unione europea". Non rileva perciò il "tipo" sociale.

Spetta in ogni caso al Ministero dello Sviluppo Economico la verifica, con apposita istruttoria, del possesso dei requisiti tecnici ed economici in capo all'istante, nei termini indicati all'art. 4 del citato Decreto Direttoriale.

\*\*\*

4.9. Sulla pretesa violazione del giusto procedimento per l'asserita mancata considerazione delle osservazioni e dei pareri espressi (8° motivo) e sul numero di prescrizioni imposte nel Decreto di VIA (12° motivo)

Secondo i ricorrenti, il Decreto di compatibilità ambientale non avrebbe considerato le osservazioni ed i pareri resi dagli Enti, dalle Associazioni e dai singoli cittadini in-

## 5. MOTIVI DI RICORSO ATTINENTI ASPETTI TECNICI

## 5.1. Sull'idoneità alla destinazione dell'area a sito di stoccaggio (14° e 22° motivo)

Secondo quanto *ex adverso* preteso, il sito di produzione di San Benedetto non possiederebbe i requisiti per la conversione in sito di stoccaggio previsti dal DM 27 marzo 2001, con particolare riguardo a porosità ed permeabilità.

L'art. 1 del DM 27 marzo 2001 indica una serie di criteri che i titolari delle Concessioni in fase avanzata di coltivazione dovevano considerare per l'idoneità alla conversione in sito di stoccaggio, tra cui determinati livelli di permeabilità e porosità. Tuttavia, in nessuna parte DM 27 marzo 2011, né altrove nella normativa di settore, è stabilito che, ai fini dell'idoneità del sito, tutte le caratteristiche indicate dall'art. 1 dovessero essere rispettate congiuntamente.

D'altronde, a riprova che il giudizio di idoneità consegue ad una valutazione complessiva su tali requisiti, e non alla loro congiunta sussistenza, anche gli altri siti indicati nel comunicato del 26 settembre 2006 non li possiedono tutti cumulativamente.

\*\*\*

# 5.2. Le asserite problematiche riguardanti l'ubicazione dell'impianto (18° e 29° motivo) ed il Rapporto Preliminare di sicurezza (31° motivo)

Non corrisponde al vero che un impianto di stoccaggio possa essere localizzato unicamente "isolato nelle campagne" e "lontano dalle abitazioni" (18° motivo).

Tale vincolo sussiste per le industrie insalubri di classe I, elencate dal DM 5 settembre 1994; DM che però non richiama specificamente lo stoccaggio di gas.

Inoltre, nella fattispecie gli esiti dell'istruttoria hanno confermato l'assenza di concreti profili di rischio in relazione sia agli aspetti ambientali, sia a quelli di sicurezza.

\*

Come dimostra l'imposizione nel Decreto di VIA di specifiche prescrizioni in merito al monitoraggio microsismico, alle emissioni in atmosfera, all'inquinamento idrico ed alle emissioni sonore (v. *infra*), la presenza di nuclei abitativi a centinaia di metri dall'impianto (29° motivo) risulta essere stata adeguatamente valutata nel corso della procedura.

Ŧ

rispetto a quelli conseguibili in 2D, <u>del tutto logicamente Gas Plus ha deciso di so-</u> prassedere.

L'aspetto è stato compiutamente vagliato in sede procedimentale:

"in merito alla problematica inerente la mancata programmazione da parte della Gas Plus della sismica 3D <u>il rappresentante UNMIG afferma</u> che i dati sismici disponibili in sismica 2D, che verranno rielaborati grazie alla nuova tecnologia informatica dalla stessa società Gas Plus, <u>potranno fornire un analogo livello di garanzia</u> rispetto alla modellizzazione del serbatoio di stoccaggio. Si fa presente che i limiti realizzativi di una eventuale acquisizione di sismica 3D possano imputarsi alla presenza di infrastrutture (autostrada, strada statale, linea ferroviaria) che causano elevato rumore di fondo e alla difficoltà di operare all'interno di centri abitati. Inoltre la registrazione di una sismica 3D non offre la certezza assoluta di ottenere dati migliori rispetto a quelli ottenibili da una rielaborazione dell'analisi 2D già in possesso della Gas Plus. Per quanto sopra <u>si ritiene che la rielaborazione delle suddette linee sismiche 2D possa ritenersi idonea</u> ai fini di una compiuta valutazione degli effetti sul giacimento derivanti da un evento sismico e/o dall'azione indotta dall'attività di pompaggio. <u>Il GdL [Gruppo di Lavoro - n.d.r.] concorda</u>" (doc. 19 pag. 17; v. anche doc. 17).

Inoltre (v. infra par. 5.3), il profilo sismico risulta sufficientemente presidiato dal quadro prescrittivo indicato nel Decreto di VIA.

Per quanto riguarda le caratteristiche della "copertura" e del "reservoir", la censura si limita a riproporre un rilievo svolto in sede di osservazioni nel corso del procedimento, obliterando che Gas Plus ha presentato un apposito studio (doc. 8) ed una sua integrazione (doc. 10), dove dimostra di conoscere dettagliatamente il giacimento e la situazione geologica del sottosuolo; come del resto confermato dalla positiva valutazione di tali elaborati da parte di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento (v. docc. 17, 21-23).

Valutazione rispetto alla quale, nuovamente, i ricorrenti non evidenziano alcuno specifico aspetto di inattendibilità tecnica, pretendendo così da codesto Ill.mo Tribunale g) i dati relativi al monitoraggio microsismico dovranno essere resi pubblici sia agli Enti sia ai cittadini residenti".

Tale articolato quadro istruttorio e prescrittivo dimostra l'avvenuta valutazione del profilo microsismico e l'infondatezza di quanto sostengono i ricorrenti.

Inoltre, posto che, ancora una volta, essi si limitano a riproporre le osservazioni contenute nello studio "Terre.it" prodotto nel corso del procedimento dai Comuni di S. Benedetto e Monteprandone, senza individuare alcuno specifico motivi di illogicità dell'avvenuta valutazione tecnica di tali osservazioni, la censura eccede i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.

\*\*\*

## 5.4. Le asserite problematiche relative alla "subsidenza" (16° motivo e 23° motivo)

Le stesse considerazioni valgono rispetto ai motivi relativi al fenomeno della "subsidenza" (i.e. abbassamento del suolo).

Si consideri infatti che:

- Gas Plus ha compiutamente trattato questo aspetto nello studio geomeccanico del 2011 (doc. 8, pt. 3.6) ed ancor più diffusamente nella successiva integrazione del marzo 2012 (doc. 10);
- il parere della CTVA del 14 dicembre 2012 (doc. 17) rileva che "durante le attività di stoccaggio la fase di ricostituzione induce il recupero della subsidenza inziale, mentre i cicli di iniezione e di svaso generano limitate variazioni altimetriche periodiche sul piano di campagna", ritenendo opportuno uno specifico monitoraggio del fenomeno da introdurre come prescrizione nel Decreto di VIA e indicando il valore medio massimo di variazione del suolo;
- anche nella Relazione del CTVA del 13 dicembre 2013, l'aspetto è compiutamente valutato, ribadendo l'opportunità di inserire tale prescrizione (doc. 23);
- la prescrizione risulta effettivamente inserita al punto A.4 Decreto di VIA (doc. 24). Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la tematica della subsidenza risulta compiutamente affrontata nell'ambito della procedura di VIA, senza che possano ravvisarsi profili di illogicità e di inadeguatezza delle valutazioni svolte, del resto nemmeno specificamente individuati dai ricorrenti.

- "C6) il PMA dovrà essere integrato con la predisposizione di un sistema permanente che garantisca un monitoraggio della falda e dei pozzi già esistenti nonché quelli di nuova perforazione al fine di rilevare possibili emissioni naturali o accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e sulla salute della popolazione esposta" (doc. 24).

Anche in questo caso, i ricorrenti omettono del tutto di evidenziare gli specifici profili di pretesa inattendibilità delle valutazioni tecniche svolte ed i concreti aspetti di inidoneità delle prescrizioni impartite; così nuovamente richiedendo una statuizione giurisdizionale eccedente i confini della giurisdizione di legittimità.

\*\*\*

5.6. Sul passaggio del metanodotto di collegamento in fascia di tutela integrale del PAI (19° motivo); sulla presunta problematica dello scarico e smaltimento delle acque (20° e 25° motivo di ricorso); sul parere del Genio civile di Ascoli sulla compatibilità idraulica (9° e 16° motivo)

Anche la questione dell'ubicazione della condotta di collegamento tra l'impianto di stoccaggio e la rete di distribuzione nazionale in fascia di tutela integrale PAI (19° motivo) è stata debitamente considerata e valutata nel corso del procedimento.

La circostanza risulta in modo inequivocabile:

- dal par. 10.2.4.3 dell'Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale, laddove si precisa che "il metanodotto, ricade nella fascia di tutela integrale del canale artificiale "Fosso Collettore", come stabilito dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del Fiume Tronto (rif Allegato 031 al SIA). Nella fascia di tutela integrale sono vietati le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo o lo smaltimento di rifiuti e/o di qualsiasi tipo di materiali che possano compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena. La condotta verrà realizzata interrata per cui non comprometterà in nessun modo la sicurezza idraulica della zona in caso di piena; inoltre una volta posta in opera e richiuso lo scavo, verrà ripristinato il terreno agricolo attuale e l'area tornerà ad avere la morfologia e l'uso attuali" (doc. 6);
- dal parere della Commissione Tecnica di VIA n. 1125 del 14 dicembre 2012, in cui si prende atto delle caratteristiche della condotta e si conclude che, in considerazione del suo completo interramento, non vi è alcun profilo di incompatibilità rispetto alla

terra che vanno ad incidere in modo significativo sul rischio idraulico della zona" prescrive che la verifica debba essere svolta prima dell'inizio dei lavori.

L'Amministrazione ha regolarmente reso il proprio parere, subordinando il rilascio dell'autorizzazione ad una verifica idraulica da svolgersi prima dell'inizio dei lavori; proprio come prescritto dall'art. 12 delle N.T.A. del P.A.I.. <u>L'acquisizione del parere</u> è poi richiamata tra le prescrizioni indicate nel Decreto di VIA (C.2).

Sempre in relazione al profilo della compatibilità idraulica, appare del tutto infondata anche la censura relativa alla mancanza del parere dell'Autorità di Bacino.

Come riportato nella relazione istruttoria allegata al parere reso dalla Regione Marche (doc. 21, pag. 6): "<u>l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto</u> con nota prot. 522 del 10.09.2010 ... <u>chiarisce che ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PAI fiume Tronto, la verifica tecnica di compatibilità spetta all'ufficio Ex Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno".</u>

#### \*\*\*

## 5.7. Sui limiti di emissione in atmosfera (20° e 9° motivo)

I ricorrenti lamentano il presunto difetto di istruttoria in relazione alle emissioni in atmosfera, sostenendo che il tema non sarebbe stato adeguatamente considerato.

Al contrario, gli aspetti generali connessi con la tutela della qualità dell'aria risultano puntualmente considerati sulla base del quadro fornito da Gas Plus nello studio di impatto ambientale e nelle sue successive integrazioni.

L'esito di tali valutazioni è stata l'esclusione della violazione dei limiti di emissione. In particolare, il parere della CTVA del 14 dicembre 2012 n. 1125 (pag. 16 e 17), conclude che in base ai "risultati delle simulazioni condotte e dei dati espressi, [ed al] fatto che nella fase di esercizio l'impatto sulla componente è notevolmente attutito dall'utilizzo di compressori e riscaldatori elettrici in luogo di quelli alimentati a gas naturale, si stima che l'impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'esercizio della Centrale sia trascurabile/di lieve entità, comportando, anzi, un miglioramento rispetto alla attuale situazione emissiva" (doc. 17).

In ogni caso, il Decreto di VIA impone un rigoroso quadro prescrittivo rispetto al profilo delle emissioni, stabilendo (pt. A21):

I ricorrenti, inoltre, obliterano che il Decreto di VIA impone un costante monitoraggio per la verifica del rumore e che, in caso di superamento dei limiti, debbano essere predisposte idonee misure di mitigazione (**doc. 24**, prescrizioni A.12 e A.13).

Anche in questa occasione, le censure dei ricorrenti travalicano i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica; infatti, omettono del tutto di individuare gli specifici profili di inattendibilità delle valutazioni tecniche svolte, nonché i concreti aspetti di inidoneità delle prescrizioni impartite.

\*\*\*

## 5.9. Sull'asserito errore topografico (19°, 29° e 30° motivo)

Secondo quanto indicato in ricorso, il progetto risulterebbe viziato per l'errata individuazione topografica della riserva naturale "Sentina", che sarebbe stata erroneamente invertita con la zona di Porto d'Ascoli.

Tale preteso "errore" determinerebbe una non meglio precisata inidoneità sia del Rapporto Preliminare di Sicurezza, quanto della valutazione di compatibilità ambientale; che non avrebbero tenuto conto della vicinanza di alcune abitazioni all'impianto.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la riserva Sentina risulta correttamente individuata <u>sia</u> nello studio di Impatto Ambientale; <u>sia</u> nel Rapporto Preliminare di Sicurezza, che a pag. 20 riporta esattamente le distanze tra l'impianto ed i centri abitati di Località Sentina e Porto d'Ascoli (**doc. 13**).

I ricorrenti confondono infatti la riserva naturale, SIC e ZPS, della Sentina, con la località Sentina posta a circa 0,6 km dagli impianti, come correttamente riportato nel Rapporto Preliminare di Sicurezza.

Inoltre, nello svolgere le proprie valutazioni, i vari Enti interessati nella procedura di VIA (Regione, Provincia, ARPA, ecc.) hanno sempre avuto ben presente le distanze dei nuclei abitativi dal sito di localizzazione dell'impianto.

D'altronde, principalmente per questo motivo la VIA reca rigorose prescrizioni su tutti gli aspetti connessi alla presenza umana (idrico, atmosferico, acustico ecc.).

\*\*\*

## 5.10. Sull'aspetto paesaggistico (35° motivo)

sedierà per la sua maggiore estensione nell'area occupata dalla Centrale di produzione gas attualmente in esercizio, verrebbe realizzata poco prima, rispetto al punto di vista, delle Serre La Fiorita poste in lontananza ai piedi del colle che fa da sfondo. Dunque ferma restante la vocazione turistica del San Benedetto e di tutti i comuni rivieraschi dell'Adriatico, la presenza della centrale, così come l'esistente centrale gas non ha modificato, non varierà dal punto di vista simbolico e culturale lo stato attuale di cose (...) Inoltre la centrale verrà a collocarsi in un areale di scarso pregio paesaggistico come è evidente nella Figura 1: in uno spazio ad ora, come evidenziato, già occupato da un'attività mineraria, accanto ad un'autodemolizione, a delle serre agricole ed ad un deposito di materiali inerti, che durante la movimentazione degli stessi provoca emissioni polverose (...) Le mitigazioni ambientali lungo il perimetro della centrale mediante piantumazione di quinte arboree ed arbustive, riqualificheranno, rispetto allo stato attuale, la zona nell'areale visivo circostante" (doc. 11, pagg. 66-70).

Quanto rappresentato da Gas Plus è stato oggetto di compiuta valutazione (v. in particolare il parere della Regione Marche - doc. 21), ancora una volta senza però che i ricorrenti chiariscano gli specifici aspetti di irragionevolezza o inattendibilità di tale valutazione.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Per tutto quanto esposto, Gas Plus Storage, *ut supra*, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis rejectis*, voglia:

- dichiarare la propria incompetenza in favore di quella funzionale del TAR Lazio, ai sensi dell'art. 135, co. 1, lett. f), c.p.a; ovvero della competenza territoriale del medesimo TAR ai sensi dell'art. 13, co. 1, c.p.a.;
- dichiarare inammissibili gli interventi ad adiuvandum;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di incompetenza: respingere il ricorso e gli atti di intervento siccome inammissibili ed infondati.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio.

Milano - Ancona, 19 gennaio 2018

(Avv. Maurizio Zoppolato)